



COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 19
Del 20/05/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AREE GIOCHI E LE AREE ATTREZZATE E NON CUSTODITE ALL'INTERNO DEI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO
SPINELLI DOMENICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Coriano
Provincia di Rimini

SINDACO

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)
www.comune.coriano.rn.it
Tel. 0541/659811 (centralino)
Tel. 0541/659823 (staff del Sindaco)
e-mail: staff.sindaco@comune.coriano.rn.it
PEC : comune.coriano@legalmail.it

Oggetto: Ordinanza per la chiusura temporanea delle aree giochi e le aree attrezzate e non custodite all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici cittadini. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL SINDACO

- Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Considerato che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Considerato, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
- Rilevato che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).
- Ritenuto necessario provvedere ad una verifica puntuale di tutte le aree gioco interne ai parchi, ville e giardini pubblici, ad oggi rese non accessibili e delimitate per motivi di sicurezza ed in attuazione alle misure sanitarie anticontagio, dando corso alle attività di verifica, messa in sicurezza e pulizia delle aree e delle attrezzature ludiche previste dall'allegato 8 punto 1.2 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- Ritenuto, inoltre, di dover estendere tale verifica e le attività di messa in sicurezza/pulizia anche a tutte le aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso (campi calcio, calcetto, basket) preliminarmente alla loro riapertura;
- Visto l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- Considerato che, in proposito, l'Amministrazione comunale si è attivata sulle misure da mettere in campo per la verifica il rispetto puntuale di quanto previsto dall'allegato 8 punto 1.2 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, prima di poter disporre;
- Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

- Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020, e al fine di dare corso alle attività di verifica, messa in sicurezza e pulizia delle aree gioco e delle relative attrezzature ludiche presenti nei parchi e nei giardini comunali previste dall'allegato 8 punto 1.2 dello stesso D.P.C.M. 17 maggio 2020 preliminarmente al loro utilizzo:

- 1) la chiusura delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali, fino a nuove disposizioni, e comunque fino a cessate esigenze, per consentire la esecuzione delle attività di verifica, messa in sicurezza e pulizia delle aree e delle attrezzature ludiche previste dall'allegato 8 punto 1.2 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- 2) la chiusura delle aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso (campi calcio, calcetto, basket), fino a nuove disposizioni, e comunque fino a cessate esigenze, per consentirne la esecuzione delle attività di verifica, messa in sicurezza e pulizia;

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Che copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e verrà trasmessa a:

- Prefettura di Rimini
- Protezione Civile
- Carabinieri di Coriano
- Polizia Locale

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Domenica Spinelli